

# — Le donne muoiono

Violenza maschile contro le donne: tra stereotipi di genere e bulimia repressiva

## *The women die*

*Male violence against women: gender stereotypes and repressive bulimia*

*di Aurora Matteucci*

---

**Abstract.** *La violenza maschile contro le donne costituisce ancora oggi un nodo irrisolto e un tratto endemico, strutturale della nostra società. Di fronte ad un quadro ancora così allarmante, il ricorso al diritto penale (in termini di inasprimento sanzionatorio e di limitazione delle garanzie difensive nel processo penale) annulla ogni riflessione sulla complessità del fenomeno ed inibisce il potenziamento di interventi preventivi che molto più efficacemente possono determinare quel doveroso cambio di rotta culturale indispensabile per riposizionare la relazione uomo- donna fuori da ruoli precostituiti di derivazione patriarcale.*

**Abstract.** *Male violence on women is still an unsolved problem, an intrinsic character of our society. The use of criminal law (in terms of sanctions increase and limitations of defensive guarantees during trials) to face with such an issue cancels any analysis on the complexity of this problem. It also inhibits the improvement of preventive interventions, which would more effectively bring to a required cultural change, essential to rebuild the man-woman relationship outside the pre-established roles patriarchy.*

**SOMMARIO:** 1. Le donne muoiono: dal 1951 al 2710 passando per il 2021. – 2. Dal dire al fare: «Riprendiamoci la notte». – 3. *Nouvelle Vague* del paradigma vittimario e bulimia repressiva.

**SUMMARY:** 1. The women die: from 1951 to 2710 through 2021. – 2. Saying and doing: «Let's take back the night». – 3. *Nouvelle Vague* of victim paradigm and repressive bulimia.

## 1. Le donne muoiono: dal 1951 al 2710 passando per il 2021.

Dopo aver molto riflettuto sul titolo da dare a queste riflessioni, quasi per caso, come spesso compaiono le visioni, mi sono imbattuta nuovamente in un libriccino logoro, che ogni tanto sembra fare capolino sulla libreria, come un monito, un invito a pormi domande e a darmi risposte, anche quelle scomode. *Le donne muoiono*, di Anna Banti, al secolo Lucia Lopresti, scrittrice fiorentina. Il racconto, che dà il nome all'intera raccolta, venne pubblicato, insieme ad altri, *Conosco una famiglia, i Porci e Lavinia fuggita*, da Arnoldo Mondadori Editore nel 1951.

La storia raccontata da Banti è ambientata in un futuro lontanissimo, dal 2617 al 2710, segnato da un'epidemia che esplose improvvisamente. Uno scenario apocalittico che, letto con gli occhi di oggi, assume quasi il sapore di una profezia. Se non fosse, però, che il racconto di Anna Banti descrive una malattia "selettiva" che colpisce i soli uomini.

A Valloria, una città vicina a Venezia, un giovane viene colpito da plurime visioni di tempi andati che nessuno, oltre a lui, sembra ricordare. Ben presto tutti gli uomini verranno colpiti da questo strano virus che prenderà il nome di "seconda memoria". Essi ricordano il passato, vengono investiti dalla visione delle precedenti vite, divengono depositari esclusivi di un patrimonio mnemonico che attribuisce loro il sigillo dell'evoluzione della specie e il marchio dell'immortalità del genere umano.

Le donne, invece, muoiono.

Nessuna ricorda di precedenti esperienze.

«Fra poco tutti gli uomini della terra avrebbero goduto la certezza di rivivere, di perfezionare le loro predilezioni, le loro doti, in un futuro senza posa rinnovato, mentre le donne si sarebbero trovate oscure ed effimere come farfalle notturne, incapaci di oltrepassare un termine che, al confronto, sembrava imminente come l'alba del condannato a morte»<sup>1</sup>.

L'immortalità legittima gli uomini all'indifferenza verso il genere mortale, considerato evidentemente inferiore, forse a cagione di un intelletto meno raffinato, così dando lustro e spiegazione allo strisciante pregiudizio della superiorità maschile che aveva dominato, anche prima, la forma delle relazioni tra uomini e donne<sup>2</sup>, divisi, com'erano i primi, tra l'antica condizione e l'attuale, «lanciati nelle irrimediabili dissipazioni dell'eternità»<sup>3</sup> e affidatisi «ai più vieti pregiudizi sul poco cervello delle donne, il loro umore illogico, la loro debole resistenza nervosa»<sup>4</sup>. L'uomo insomma, scrive Banti, non è più umano da quando si scopre immortale. Tutto è squalificato dalla riflessione che, ormai, non si muore che per poco.

---

<sup>1</sup> A. Banti, *Le donne muoiono*, Arnoldo Mondadori Editore, 1951, p. 64.

<sup>2</sup> «Nelle donne, nelle ragazze, la grazia della seconda memoria non s'era ancora prodotta, esse non riuscivano ancora a ricordare: pareva non ne avesse la forza e, forse (si cominciava a insinuare), la ragione», A. Banti, *Le donne muoiono*, cit., p. 63.

<sup>3</sup> *Idem*, p. 65.

<sup>4</sup> *Idem*, p. 69.

Ed è così che le donne, sempre più isolate, lasciano compagni, mariti, fidanzati e si rifugiano in ghetti, spontaneamente e nella totale indifferenza degli uomini.

Solo le donne conservano la *pietas*, la compassione, l'amore, il senso della finitezza, «avidamente innamorate del loro breve soggiorno terreno, facevan tesoro di ogni attimo, prolungandolo in echi tanto profondi quanto parsimoniosi»<sup>5</sup>.

A distanza di quasi un secolo dalla comparsa del primo sintomo della "seconda memoria", precisamente nel 2710, una musicista trentenne, Agnese Grasti, ha «una strana mattinata. Si lascia distrarre da uno spontaneo movimento delle dita che ritrovano, senza ragione apparente, il dettato di un antichissimo adagio»<sup>6</sup>. Ecco la "seconda memoria" e immediatamente la consapevolezza che questa rivelazione, a differenza di quanto accaduto per gli uomini, non si sarebbe tradotta in una vicenda irreale, nella presunzione di riuscire a dimenticare le cose terrene. La seconda memoria di cui è stata inaspettatamente investita Agnese non costringe le donne entro uno stato di atarassia, non le induce all'incuria verso i propri beni. Anzi, «avrebbero fecondato l'infinità del tempo coi frutti di un lungo travaglio» portando «l'umanità ad uno stato di angelica esultanza»<sup>7</sup>.

Una sera Agnese fugge dall'istituto che la ospita e, dopo una settimana trascorsa a riflettere in solitudine in una stanza d'albergo, torna dalle sue compagne e si suicida dopo aver consegnato ad una di loro il diario delle sue visioni. Una seconda memoria che viene messa a disposizione di altre donne. Non sapremo mai, nel dettaglio, quello che Agnese rivela. Ma possiamo intuire, nel far parlare i simboli e i segni che Anna Banti lascia disseminati tra le pieghe del racconto, il senso profondo di questa immersione distopica. Le donne hanno saputo mantenere il contatto con la realtà della condizione umana. Agnese, nel porre fine alla sua vita, lascia una memoria, questa sì tangibile, scritta, più reale di quell'allucinazione collettiva che colpisce i soli uomini e li rende asettici rispetto al senso stesso dell'esistenza.

Gli uomini non hanno mai dubitato che la "seconda memoria" potesse essere un fenomeno irreale. Si sono lasciati irretire dalla presunzione di un'immortalità che li avrebbe esposti ad un vivere *sine cura*, relegando le donne entro una condizione di subalternità perché escluse – così pareva, finché anche Agnese è stata colpita da analoga sorte – dalla capacità di ricordare tempi andati.

L'inquietudine, che l'abilità narrativa di Banti riesce a trasmettere in ogni partitura del racconto, si ferma ad un passo dal finale, in quelle ultime tre pagine nelle quali sembra prendere forma una consapevolezza: e cioè che non esista una versione della "seconda memoria" esclusivamente maschile, sigillo di immortalità e, per ciò stesso, di supremazia di un genere sull'altro. Ma una "seconda memoria" femminile che fuoriesce dallo schema dell'immortalità – Agnese decide di porre fine alla sua vita con un gesto simbolico e gravido di significato – e che potrà essere usata non per dividere ma per unire l'intero genere umano, per continuare a coltivare la passione per le cose terrene.

---

<sup>5</sup> *Idem*, p. 74.

<sup>6</sup> *Idem*, p. 78.

<sup>7</sup> *Idem*, p. 79.

Nel 1951, quando Anna Banti scrisse il suo racconto, la condizione femminile in Italia era certamente diversa da quella di oggi.

La legislazione penale, per limitarsi a questo settore, rifletteva la cultura dominante dell'epoca: il codice Rocco del 1930 collocava la donna in una posizione di assoluta subalternità rispetto all'uomo. Una violenza non solo privata ma persino pubblica, potrebbe dirsi, accettata e convogliata entro le coordinate di un assetto sociale che poggiava saldamente sull'accettazione dell'inferiorità, come un dato di natura.

Basti pensare all'omicidio o alle lesioni per causa d'onore, abrogato solo nel 1981 (con la l. 5 agosto 1981, n. 442)<sup>8</sup>: il marito che avesse ucciso la moglie, la sorella o la figlia scoperte nell'atto di una «illegittima relazione carnale» e nello stato d'ira «determinato dall'offesa recata all'onore suo o della sua famiglia» avrebbe scontato una pena decisamente inferiore (da 3 a 7 anni, così art. 587 c.p.).

Ed è solo sul finire degli anni '70 che con le sentenze del 19 dicembre 1968, n. 126 (relativa all'adulterio) e 3 dicembre 1969, n. 147 (concernente la relazione adulterina) la Corte costituzionale ha espunto dall'ordinamento il reato di adulterio (art. 559 c.p.)<sup>9</sup>: la moglie adultera era punita con la reclusione fino ad un anno. Stessa sorte sarebbe toccata al «correo dell'adultera». E, in caso di relazione adulterina, la pena sarebbe stata fino a due anni. La scelta terminologica – adultera e suo correo (e non adultero e sua correa) – rifletteva l'opinione largamente diffusa all'epoca: solo la donna che violava il sacro vincolo del matrimonio avrebbe travolto nell'ignominia tanto la famiglia (bene giuridico protetto dalla norma in questione), tanto l'uomo con il quale avesse intrapreso la relazione extraconiugale, trascinandolo, come una Circe del XX secolo, nell'agone del processo penale.

Il contrario non era penalmente rilevante. Il marito ben avrebbe potuto sollazzarsi con relazioni extraconiugali senza, con questo, turbare alcun equilibrio né sociale, né familiare purché, tuttavia, non avesse commesso il reato di concubinato (punito dall'art. 560 c.p., fino all'avvento della sentenza della Corte costituzionale del 3 dicembre 1969, n. 147, con la pena fino a due anni): non avesse, in altre parole, deciso di portare la concubina nel suo talamo o in un «notoriamente altrove» non meglio specificato dalla norma. In tal caso anche la concubina (così chiamata, dal latino "*cubare*", "stare a letto", e non correa, come l'uomo "irretito" dall'adultera) avrebbe subito stessa sorte del marito infedele.

In sostanza il segreto della relazione, l'essere consumata in un altrove non noto, lontano dalle mura domestiche, occasionalmente o finanche quotidianamente, lo avrebbe posto al riparo da conseguenze penali. Non così per la donna. Sarebbe bastata una denuncia, una soffiata, un occhio indiscreto per esporla al pubblico ludibrio di un processo che avrebbe avuto notevoli ripercussioni. In questo contesto culturale, la sfida lanciata da Giulia Occhini e Fausto Coppi, che decisero di rendere addirittura pubblica la loro storia, fu

---

<sup>8</sup> Pubblicata in G.U., Serie Generale n. 218 del 10 agosto 1981.

<sup>9</sup> Illuminanti le parole della Corte nella sentenza 9 dicembre 1968, n. 126: «Il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita – più o meno severamente – rimonta ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo; mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato».

un affronto così insopportabile per la morale dell'epoca, da far scattare la denuncia e la c.d. prova del "letto caldo" da parte dei Carabinieri che irrupero nella villa ove i due risiedevano. L'accertamento di quello che allora era considerato ancora un reato costerà a Fausto Coppi due mesi di carcere e alla "Dama Bianca" – così chiamata dai quotidiani dell'epoca e così passata alla storia – tre mesi di carcere e il confino ad Ancona ma soprattutto la sofferta decisione di emigrare in Argentina per poter attribuire al figlio del campionissimo il cognome del padre. Faustino si chiamerà Coppi, in Italia, solo molti anni più tardi, quando ormai il padre era deceduto, avendo nel frattempo assunto il cognome del precedente marito della madre (Locatelli) che si era rifiutato di riconoscerlo. Insomma, la donna era oggetto di potestà maritale. Vent'anni dopo quel processo, nel 1975, si sarebbe messo mano alla riforma del diritto di famiglia.

Al coraggio di Franca Viola, rapita e stuprata per otto giorni consecutivi da Filippo Melodia, nel 1965, dobbiamo il primo colpo di grazia inferto al matrimonio riparatore (art. 544 c.p.) che prevedeva la non punibilità del reato di violenza sessuale – reato, considerato, fino al 1996<sup>10</sup>, commesso contro la moralità pubblica e il buon costume e non già contro la libertà sessuale – se, dopo l'atto di violenza, l'uomo avesse chiesto la mano della donna sopravvissuta. Ma sarebbe stato necessario attendere fino al 1981 (con la l. 5 agosto 1981, n. 442) per vederlo definitivamente abrogato. Franca Viola e la sua famiglia non accettarono mai quel ricatto e Melodia fu condannato. Per tante altre donne, che non poterono affidarsi ad un atto di tale coraggio, il matrimonio riparatore è rimasto, per molto tempo, l'unico strumento di riequilibrio sociale contro lo spettro dell'emarginazione, una sorta di anestetico utile a "riparare", appunto, la società - e non la donna- dalla sopraffazione sessuale agita fuori del matrimonio.

Avremmo dovuto attendere il 1978, precisamente il 22 maggio 1978, con la legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, per vedere espunte le aberranti fattispecie di reato poste a tutela dell'integrità e della sanità della stirpe (Libro secondo, Titolo X), che punivano l'interruzione della gravidanza incondizionatamente, persino a prescindere da eventuali rischi per la salute della donna.

Le donne a cui si rivolge Anna Banti, nel 1951, a questa latitudine almeno, erano proprietà degli uomini (di mariti, di padri), incubatrici, strumenti di affermazione dell'integrità della stirpe, ancelle. E quindi, nel senso del racconto, morivano: marginalizzate dall'agire pubblico, relegate, salve prime rare eccezioni, alla dimensione privata e obbligata delle mura domestiche, non avevano una storia pubblica da raccontare e da tramandare, costrette dentro un misuratore di gradimento sociale spietato: o moglie e madre, o niente di buono.

A ben guardare l'immortalità – intesa come trasmigrazione ai posteri delle proprie gesta, del proprio agire, del proprio incidere sugli eventi che la Storia, quella con la "S" maiuscola, decide di selezionare – non esisteva per le donne. La cura del focolare ci consegna a mille storie private, quelle con la "s" minuscola, ai racconti di madre in figlia, al cotone dei corredi che passano di armadio in armadio. Andando indietro abbiamo poche storie collettive e molte storie intime, biografie e non annali. La Storia, quella con la "S" maiuscola, non era, insomma, affare di donne.

---

<sup>10</sup> Con la l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale (in G.U., Serie generale, n. 42 del 2 febbraio 1996) entrata in vigore il 6 marzo 1996.

Ma, forse, a ben vedere, non lo è neppure oggi che le donne, nonostante più libere di ieri, continuano a morire per mano di uomini.

A fronte di significativi ed epocali cambiamenti sociali e di una legislazione penale che si è progressivamente smarcata da retaggi culturali di segno patriarcale, resistono, con ostinata vitalità, stereotipi sessisti e mortificanti.

Ce lo rivela persino il linguaggio – *primum movens* nella trasmissione orale e scritta della Storia – asservito alla funzione allegorica del maschile dominante considerato, con un artificio retorico degno della peggiore espressione della parità, per giunta inclusivo e neutro.

Ne è un chiaro esempio la recente polemica che ha inondato i *social* dopo le dichiarazioni di Beatrice Venezi al Festival di Sanremo: «Chiamatemi direttore e non direttrice d'orchestra». Un neutro consolatorio, ipocritamente usato per declinare professioni un tempo di esclusivo appannaggio degli uomini, quasi come se il solo maschile potesse conferire autorevolezza alla professione e il femminile fosse, invece, veicolo di una *deminutio*.

Insomma, chiamare le cose con il loro nome, se il nome è femminile, rischia di produrre un'attenuazione di credibilità.

Mi ha fatto riflettere la reazione di molte donne che hanno esposto sui *social* un inaspettato nuovo senso di orgoglio e rivendicazione all'uso maschile del linguaggio: Venezi paladina della parità di genere. Una rivendicazione, questa, che a mio parere fa strame di anni e anni di battaglie e che ci (ri)consegna, per citare Banti, in quei ghetti impermeabili alla seconda memoria in cui le donne morivano nelle comunità isolate senza lasciar traccia del loro passaggio.

Il maschile è: inclusivo, neutro, autorevole.

Il femminile è: cacofonico, inutile, crea – questo sì – la vera discriminazione (sic!).

Eppure, se *nomina sunt consequentia rerum*, allora, dare il nome alle cose significa, anzitutto, riconoscerne l'esistenza.

Per questo non credo molto alla battaglia contro la cacofonia a cui spesso ci si appella per osteggiare la declinazione di genere del linguaggio, specie quando ad essere descritte sono le professioni un tempo interdette alle donne. Tanto per fare qualche esempio: avvocatessa, architetta, ingegnera, ministra, deputata, sindaca.

A me pare che la teoria del neologismo cacofonico nasconda altre e più insidiose ragioni che svelano, in realtà, una resistenza – tutta politica – verso il riconoscimento di una soggettività altra destinata ad affermarsi, oggi, in settori professionali un tempo di esclusiva competenza maschile.

Mi stupisce che siano proprio le donne a sponsorizzare un lessico tradizionalmente patriarcale, liquidando la questione del linguaggio sessuato come inutile, o non necessaria o, ancora, di secondo piano, superata e anacronistica, un residuo archeologico dei gloriosi anni '70. Ci sono altre energie di cui occuparsi, viene spesso opposto. Quali? Alla base di questo principio si annida un concetto errato di energie che presuppone un principio di scarsità. Al contrario le energie producono energie. In questo caso la concatenazione tra presa di coscienza linguistica e coscienza politica e sociale è molto stretta<sup>11</sup>.

Credo, al contrario, che l'uso di un lessico maschile per definirci ci consegni automaticamente all'invisibilità. D'altra parte, perché non usare, all'opposto, un femminile neutro e inclusivo? Perché gli uomini, giustamente, non si sentirebbero descritti, smarrirebbero la loro identità dietro quel presunto neutro, non esisterebbero<sup>12</sup>.

La questione, dunque, non può essere, per così dire, liquidata come esclusivamente grammaticale. Se così fosse, potremmo fermarci agli insegnamenti dell'Accademia della Crusca, da tempo impegnata nel riconoscere un linguaggio non discriminatorio. Pensiamo a due parole, linguisticamente, sovrapponibili, stessa desinenza: ingegnera e infermiera. L'una additata come cacofonica, l'altra entrata nel linguaggio corrente. Non è la forma ad esser sotto accusa, ma il suo significato.

La forma è, anche in questo caso, sostanza: perché il linguaggio veicola concetti, opzioni politiche, convinzioni, trasformazioni sociali, relazionali.

L'uso del maschile - come presunto neutro inclusivo- sembra rivelare non tanto la passione per un'estetica del suono da opporre alla cacofonia del linguaggio sessuato. Piuttosto, una resistenza, tutta politica e culturale, al riconoscimento di una soggettività altra.

E, guardando al fondo della questione, allora, a me pare che le ragioni politiche siano quelle più robuste ad essere superate, scalfite, scansate, avvinte a filo doppio ad un equivoco che si è andato consolidando negli anni: quello della confusione tra parità e omologazione al modello maschile. Essere uguali agli uomini, usare il loro linguaggio, i loro codici etici e quelli grammaticali costituisce per qualcuna il raggiungimento dell'obiettivo della parità.

---

<sup>11</sup> In questi esatti termini, A. Sabatini, in *Il sessismo nella lingua italiana, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, progetto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, 1987, p. 98.

<sup>12</sup> «Immaginate, voi uomini di essere nati e cresciuti in un mondo costruito e diretto dalle donne e dove voi siete considerati da tempo immemorabile esseri inferiori. I capi di Stato e di Governo, i ministri, gli alti funzionari, da sempre sono donne, i vertici di economia, finanza, esercito, chiesa, magistratura e università sono in mani femminili e così è per la cultura: i proprietari, i presidenti, i direttori di case editrici, giornali e televisioni sono donne da sempre e così le pensatrici, le scienziate e le artiste. Se andate in ospedale tutti i primari sono donne, salvo trascurabili eccezioni. Gli uomini non hanno mai potuto entrare nel mondo, stanno cominciando da un paio di generazioni ma non è facile entrarci da uomini, con la propria maschilità, e non come imitazione delle donne. Vivete ancora in fondo in funzione delle vostre compagne ed esse subordinati perché sono loro che tengono le redini del mondo. Non si dice per esempio l'uomo della preistoria, i diritti dell'uomo e del cittadino, la storia dell'uomo ma la donna della preistoria, i diritti della donna e della cittadina e la storia della donna. Insomma, provate a immaginare il rapporto tra i sessi al rovescio, nel tempo passato e nel tempo presente»; M. Valcarenghi, *Ho paura di me. Il comportamento sessuale violento*, Mondadori, 2007, pp. 184-185.

Al contrario, l'utilizzo di forme maschili per descrivere una professione esercitata da una donna esprime una visione androcentrica della società<sup>13</sup>. D'altra parte la parola, come scrive Alma Sabatini<sup>14</sup>, veicola una forma mentale e svolge una chiara funzione performativa:

«L'uso di un termine anziché di un altro comporta una modificazione nel pensiero e nell'atteggiamento di chi lo pronuncia e quindi di chi lo ascolta. La parola è una materializzazione, un'azione vera e propria. È altrettanto chiaro che il valore semantico è strettamente legato al contesto linguistico ed extralinguistico in rapporto dinamico [...]. La lingua è una struttura dinamica che cambia in continuazione. Ciononostante la maggior parte della gente è conservatrice e mostra diffidenza - se non paura - nei confronti dei cambiamenti linguistici, che la offendono perché disturbano le sue abitudini o sembrano una violenza "contro natura". Toccare la lingua è come toccare la persona stessa».

Tuttavia accettiamo neologismi (quelli raccontati da Sabatini sono "cassaintegrato", "imputare", "digitare", "pressurizzare", oggi potrebbero essere "twittare", "flaggare", etc.) con estrema disinvoltura. Perché mai allora non accettiamo altri cambiamenti? Perché questi, evidentemente, sono meno silenziosi di altri, esigono una rivoluzione prima di tutto culturale e sono il risultato di una precisa opzione politica che ancora oggi stenta a consolidarsi.

Riequilibrare un periodo di discriminazione significa rendere visibili le donne e questo deve inevitabilmente partire dalla scelta per un linguaggio che restituisca valore al riconoscimento della nostra identità. Se mi nomini, esisto. Se esisto, non muoio. Per quanto (solo) apparentemente azzardato, è nelle sacche dell'indifferenza di genere, prima culturale, poi politica e quindi linguistica che si annidano i prodromi di una resistenza a identificarci e, in ultima analisi, a rispettarci.

Diversamente, «annegheremo la nostra identità nella [loro], [...] cancelleremmo la visione che la nostra esperienza della società ci ha aiutate a intravedere»<sup>15</sup>.

## 2. Dal dire al fare: «Riprendiamoci la notte».

*«I diritti dell'uomo: No  
I diritti umani, i diritti della persona (umana) i diritti dell'essere umano: Si  
Indira Gandhi, sovrana di 700 milioni di uomini: No  
Indira Gandhi sovrana di 700 milioni di persone, di un popolo di 700 milioni: Si  
L'uomo primitivo o gli uomini primitivi: No  
Le popolazioni primitive: Si  
Caccia all'uomo: No*

<sup>13</sup> C. Robustelli, *L'uso del genere femminile nell'italiano contemporaneo: teoria, prassi e proposte* - Atti della X Giornata della Rete per l'Eccellenza dell'italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea - Rappresentanza in Italia, *Politicamente o linguisticamente corretto? Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni*.

<sup>14</sup> A. Sabatini, in *"Il sessismo nella lingua italiana"*, cit.

<sup>15</sup> V. Woolf, *Le tre ghinee*, Feltrinelli, 1998, pp. 143-144.



*Caccia all'individuo, alla persona: Sì*  
*L'uomo della strada: No*  
*Le persone della strada, l'individuo della strada, la gente comune: Sì*  
*A misura d'uomo: No*  
*A misura umana: Sì*  
*I Romani, gli Ateniesi, gli Inglesi: No*  
*Il popolo romano, ateniese, inglese: Sì*  
*La fratellanza tra le nazioni: No*  
*La solidarietà (umana) tra le nazioni: Sì»<sup>16</sup>*

Queste sono solo alcune delle proposte, oggi indubbiamente datate, ma pur sempre valide, contenute nelle Raccomandazioni di Alma Sabatini.

Non si tratta di meri espedienti per modernizzare il linguaggio ma di suggerimenti per favorire l'emersione di un'identità di genere che trova, nel segno linguistico, il primo depositario di un diverso modo di pensare.

Se dunque la parola è azione vera e propria, vien da chiedersi se l'abitudine ad un lessico nuovo possa costruire virtuose ed inedite attitudini culturali capaci di scansare definitivamente atteggiamenti di segno *lato sensu* e *stricto sensu* violento.

Penso al c.d. *catcalling*, all'avvilente abitudine a subire, da parte di molte donne, forme di prevaricazione non immediatamente rilevanti sul piano penale ma estremamente insidiose, come le dimissioni in bianco in caso di gravidanza; gli apprezzamenti sul corpo, ingombranti e distonici, usati anche in contesti professionali e, destinati, per questo, a scolorire competenze entro l'unica strada di un giudizio che erge il canone estetico a baricentro esclusivo di valutazione delle abilità.

Emblematica la critica alla giornalista Giovanna Botteri, corrispondere Rai dalla Cina, attaccata per la scelta di non tingersi i capelli.

Le donne sono appese, ancora, a stereotipi che hanno scavato, inanellato e irrobustito una visione a senso unico della società ancora tragicamente resistente e territorio privilegiato di fermentazione di forme, più o meno esplicite, più o meno subdole di aggressione e violenza.

Insomma, dalla criminalizzazione dell'aborto al cimitero dei feti il tempo sembra essersi arrestato entro uno spazio in cui la donna è, ancora una volta, pensabile persino

---

<sup>16</sup> A. Sabatini, in "Il sessismo nella lingua italiana", *Raccomandazioni*, cit., pp. 103 e ss.

come un'incubatrice<sup>17</sup>. Come scriveva Rossana Rossanda non è sufficiente una legge (in tal caso quella sull'interruzione volontaria di gravidanza) per conseguire l'obiettivo di un'inscalfibile consapevolezza dei propri diritti. Occorrono una presa di coscienza e una pratica politica inesauste<sup>18</sup>.

Il linguaggio è quindi specchio e controfigura di un pensiero che lascia tracce evidenti anche nell'assetto sociale. D'altra parte l'Italia è un paese ancora culturalmente arretrato se gettiamo lo sguardo altrove. L'equa distribuzione delle responsabilità familiari e genitoriali stenta ad affermarsi nonostante la previsione normativa dei congedi parentali. Il *gap* retributivo tra uomini e donne ne è un'immediata derivazione<sup>19</sup> e, secondo il Rapporto Istat- Bes 2020<sup>20</sup>, in epoca Covid il crollo delle occupazioni è stato prevalentemente femminile. Gli effetti del c.d. "doppio sì" – lavoro, cura dei parenti fragili e dei figli – cui le donne sono sottoposte in prevalenza ha favorito il sorgere di rinunce pagate a caro prezzo

---

<sup>17</sup> Il 28 settembre 2020 una giovane donna romana ha raccontato su *Facebook* che sette mesi dopo aver subito un aborto terapeutico ha scoperto che il feto era stato inumato al cimitero Flaminio senza alcun consenso. Non solo, era stato sepolto con una croce, e sulla croce era stato scritto il nome della donna. Per la verità i cimiteri di feti sono presenti in moltissime città d'Italia. Esistono un "Giardino degli angeli" e persino un "Registro dei bambini mai nati" a Marsala. La legge prevede la possibilità di inumare feti e dopo la ventisettesima settimana di sopravviveva intrauterina vi è persino l'obbligo. Quel che sgomenta, oltre alla pratica in sé, è l'uso del nome della donna sul feto sepolto come se la sua identità venisse scolpita in una lapide che conservasse memoria di un gesto ancora non pienamente accettato, annullando nell'epigrafe la complessità e persino il dolore di un'esperienza che può rivelarsi comunque traumatica.

<sup>18</sup> R. Rossanda, *Care donne*, in *il Manifesto*, 22 gennaio 1977: «Lo dovete prendere questo straccio di legge sull'aborto come una chiave. Le porte non si aprono da sole: neppure una legge più limpida funzionerebbe da sé. Le giocheranno contro incrostati pregiudizi, antichissime paure, l'ignoranza del corpo, la pressione dell'ambiente, del prete, dell'uomo, del medico, dell'ospedale, dell'infermiera, della monaca che le vostre sorelle si troveranno di fronte, quando abortire dovranno. Nessuno dirà loro (o molto pochi) la verità sui diritti che hanno davvero acquisito, su come farli valere, su come non farsi spaventare. Mentiranno loro cinque medici su dieci, e nove monache su dieci le guarderanno come puttane [...]. Questa vittoria prendetela dunque, nelle vostre mani, come le donne sanno fare. Con lucidità, buon senso, malizia, sagacia, ostinazione. Siete state le più forti ieri, non fatevi giocare domani».

<sup>19</sup> In un recente articolo di G. Testa, *Perché le donne guadagnano meno degli uomini*, in *Internazionale*, 6 marzo 2020, vengono riportati gli esiti di un'indagine dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) condotto su circa 70 nazioni, a copertura dell'80% della popolazione mondiale di lavoratori e lavoratrici dipendenti: le donne in media guadagnano il 20 per cento in meno degli uomini. Quanto all'Europa il c.d. *gender pay gap* calcolato in base a fattori che non riescono ad analizzare, tuttavia, le origini e le diverse opportunità tra i generi (come l'accesso all'istruzione, etc.), è stimato in una percentuale del 14,8%. Come se in un anno le donne lavorassero per due mesi senza ricevere lo stipendio. Le donne italiane secondo un rapporto del Censis rappresentano il 42,1% degli occupati complessivi del paese, il tasso di attività femminile è del 56,2% (gli uomini che lavorano sono il 75,1%). L'Italia è il fanalino di coda dell'Europa specie se paragonata alla Svezia che conta un tasso di occupazione femminile pari all'81,2%. Un dato sicuramente preoccupante attiene anche all'aumento di divario salariale in proporzione alla qualifica professionale: più alta è, più il divario cresce. Le *manager* in Italia guadagnano in media il 23% in meno dei loro colleghi. E questo nonostante, oggi, il 60% delle persone laureate in Europa siano donne. In generale di solito le donne fanno più ore di lavoro non retribuito rispetto agli uomini e prendono più periodi di assenza da lavoro per prendersi cura degli altri. Quanto al mondo forense, secondo i dati resi noti da Cassa Forense, nel 2019, a fronte di un reddito medio di categoria pari a 39.473 euro, agli avvocati di sesso maschile se ne attribuisce in media 53.681 euro, mentre alle donne circa 24.378 euro. Resta pertanto confermata, per le donne, un guadagno di circa il 40% rispetto a quanto dichiarato dai colleghi uomini. Tale percentuale è variabile al variare dell'età e si riduce ulteriormente nelle età più avanzate.

<sup>20</sup> Si legge, nel [rapporto Istat](#): «Il tasso di occupazione femminile, già particolarmente basso rispetto agli altri Paesi europei, cala di 2,3 punti percentuali (52,1%), invertendo il trend di crescita iniziato nel 2015. Sempre in calo, ma in misura minore, è anche il tasso di occupazione maschile (-1,6 punti), che si attesta al 72%. Di conseguenza, il divario di genere, che è sempre stato più ampio di quello medio europeo, aumenta ulteriormente: nei paesi Ue il tasso di occupazione maschile supera di 11,2 punti percentuali quello femminile, mentre in Italia la distanza è di 19,9 punti percentuali».

– sia in termini lavorativi, sia, più in generale, in termini di autodeterminazione e affermazione<sup>21</sup>.

Pari opportunità e differenza di genere (non parità di genere) sono i due binari entro cui, a mio parere, andrebbero riletti e rivisti assetti sociali custoditi entro ruoli rigidi, predefiniti, in cui allo spazio di libertà conquistato normativamente non corrisponde un'acquisita consapevolezza degli strumenti a disposizione. Non corrisponde, in altre parole, un accesso paritario alle occasioni di sviluppo della propria personalità che costituisce l'orizzonte dell'art. 3 della nostra Costituzione.

La libertà sessuale, per esempio, giace ancora impaludata dentro gli stereotipi antichi del «se l'è cercata», della «donna facile», del «ma com'era vestita?» che persino oggi ricevono, nell'interpretazione dei fenomeni di aggressione sessuale, ampio margine di riscontro e che tendono a scolorire responsabilità individuali in una sorta di inversione dell'onere probatorio in cui ad esser sotto accusa, sono, per lo più, i comportamenti della donna, la disinvoltura dei costumi sessuali, oppure la presunta ingenuità di chi ha scoperto troppo le gambe in luoghi isolati, sfidando la notte (come se il *raptus* predatorio maschile fosse un connotato fisiologico e naturale evitabile – se possibile – con la morigeratezza dei costumi).

«Riprendiamoci la notte» – gridavano le donne nei cortei degli anni '70 –. Per farlo occorre non solo una trasformazione radicale del linguaggio (il dire), ma soprattutto devono essere implementate politiche di *welfare* (il fare) che siano in grado di superare le aporie di un assetto sociale ancora lontano dalla parificazione effettiva e di scompaginare pregiudizi e stereotipi ancora drammaticamente resilienti<sup>22</sup>.

Il 27 marzo 2019, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha adottato una Raccomandazione<sup>23</sup> diretta agli Stati sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo che viene definito come:

---

<sup>21</sup> Secondo il questionario proposto dalla Commissione pari opportunità dell'Unione delle Camere penali e risalente al 2016 alla domanda: «la famiglia ostacola la carriera professionale?», il 58,2% delle intervistate ha risposto affermativamente. Come opportunamente sottolineato da I. Li Vigni, *Penaliste nel terzo millennio*, Franco Angeli, 2017, p. 54, commentando gli esiti di quel questionario la questione politica non è interrogarsi se la famiglia rappresenti un ostacolo *tout court* ma valutare la sconcertante esiguità di politiche a sostegno della donna professionista.

<sup>22</sup> A riguardo si rinvia alle osservazioni di P. Di Nicola Travaglini e F. Menditto, in *Il Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Giuffrè, 2020, pp. 63 e ss., che osserva come «gli stereotipi di genere [siano] quelli più potenti in quanto fondati sulla differenza sessuale, sulla riproduzione della specie e su istinti, desideri, emozioni che hanno attraversato l'immaginario, individuale e collettivo, dall'inizio della storia dell'umanità tanto da appartenere a miti, credenze popolari, sacre scritture, scienza, letteratura, linguaggio, religione o biologia. Insomma, l'intero sapere umano. [...]». Se la struttura culturale è fondata sulla supremazia del genere maschile rispetto a quello femminile, anche gli stereotipi e i pregiudizi si costruiranno in base a detta gerarchia per cui al comportamento di donne e uomini sono imposte aspettative differenti «non limitandosi a definire come le persone effettivamente sono ma come dovrebbero essere» (cit., in nota, B. Gelli, *Psicologia della differenza di genere. Soggettività femminile tra vecchi pregiudizi e nuova cultura*, Franco Angeli, 2009, p. 67).

<sup>23</sup> Raccomandazione CM/Rec (2019)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo (adottata dal Comitato dei Ministri il 27 marzo 2019).

«Ogni atto, gesto, rappresentazione visiva, proposta orale o scritta, pratica o comportamento, fondato sull'idea che una persona o un gruppo di persone siano inferiori per via del loro genere, che si verificano nella sfera pubblica o privata, in rete o fuori dalla rete, aventi per oggetto o effetto:

i. di violare la dignità o i diritti fondamentali di una persona o di un gruppo di persone; o ii. di provocare ad una persona o gruppo di persone danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o socio-economica; o iii. di creare un ambiente intimidatorio, ostile, mortificante, umiliante o offensivo; o iv. di ostacolare l'autonomia e la piena realizzazione dei diritti umani di una persona o gruppo di persone; o v. di mantenere e rafforzare gli stereotipi di genere».

Si tratta di una presa di posizione politica di straordinaria importanza perché si colloca nel solco di quegli strumenti di prevenzione la cui attuazione costituisce persino l'immediato precipitato dell'adesione al sistema immaginato dalla Convenzione di Istanbul del 2011<sup>24</sup> il cui obiettivo, come noto, è quello di un approccio integrato (prevenzione-protezione-punizione) che, a differenza del sempre più crescente e disarmante plauso per soluzioni che inneggiano alla sola repressione e all'inasprimento delle pene, costituisce la strada maestra per il riposizionamento della donna entro un ordine sociale in cui non vengano compromesse o mortificate ambizioni e aspirazioni, di qualunque natura esse siano.

### 3. *Nouvelle vague* del paradigma vittimario e bulimia repressiva.

Il disimpegno verso politiche di promozione sociale e verso pratiche di prevenzione – anche sul piano del superamento della discriminazione di genere – corrisponde, più in generale, ad una graduale, ma inarrestabile, trasformazione della società, ai più vari livelli, da un modello incentrato sul c.d. welfare state in favore del potenziale simbolico del penale, eretto sul c.d. *prisonfare* (da Stato sociale a Stato penale) mediante l'elevazione della percezione del rischio a potente strumento di controllo sociale. La società del rischio, della "paura liquida"<sup>25</sup> trova nella "*mass incarceration*", nella "tolleranza zero", l'unica risposta per lenire altre forme di disagio che, in fretta e furia, i decisori politici tendono a mascherare incoraggiando soluzioni che si appellano alla pena come forma di anestetico sociale a basso costo<sup>26</sup>. Quella del punire, è insomma divenuta una «passione contemporanea»<sup>27</sup> che origina da un'opinione pubblica malamente interrogata sui reali bisogni e malamente orientata sulle necessarie risposte.

Sotto gli strali di questa rinnovata bulimia repressiva cade purtroppo ogni tentativo di ricondurre anche la questione della violenza maschile contro le donne entro le coordinate dei principi costituzionali del giusto processo e della presunzione di innocenza: il discorso pubblico pare essersi ormai pervicacemente assestato sul potenziamento delle

---

<sup>24</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, redatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata in Italia con la L. 27 giugno 2013, n. 77.

<sup>25</sup> Per dirla con Z. Bauman, *Paura Liquida*, Laterza, 2006.

<sup>26</sup> «Molti studi hanno registrato che nonostante i dati statistici indicassero un decremento dei crimini, i politici utilizzavano accortamente argomentazioni che incitavano l'opinione pubblica come se i dati della criminalità fossero aumentati e ci fosse un rischio di criminalità dilagante. L'importante non era la realtà della situazione ma la percezione del crimine da parte dell'opinione pubblica» M. Anselmi, *Populismo e Populismi*, in Aa. Vv. S. Anastasia, M. Anselmi, D. Fancinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Cedam, 2015, p. 16.

<sup>27</sup> Secondo la felice espressione di D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Feltrinelli, 2017.

pene come panacea unica ed esclusiva di tutti mali. Il *focus* della politica e dell'opinione pubblica è oggi concentrato sulla necessità di dare sfogo ad istanze repressive finendo, come vedremo, per determinare un vero e proprio vertiginoso avviticciamento che produce, in un'ultimissima analisi, il passaggio da un'identificazione mortificante – quella della donna oggetto di potestà altrui – ad un'identificazione avvilita – quello della donna come categoria di vittima, più vittima delle altre –, ma soprattutto tende ad annullare la complessità dei fenomeni da cui traggono origine e linfa vitale i comportamenti violenti, impedendo di fatto ogni riflessione che sia capace di svelare prima di tutto natura ed estensione del *gender crime*<sup>28</sup>.

Sono numeri da capogiro quelli stilati nei bollettini annuali dell'Istat sulle violenze domestiche. E, come noto, i numeri descrivono un fenomeno in progressiva emersione ma non riescono a dare il quadro reale delle molteplici situazioni che ancora giacciono nel silenzio delle quattro mura.

Secondo il comunicato stampa pubblicato da ISTAT lo scorso 5 febbraio 2021:

«Le donne sono uccise soprattutto dal partner o ex partner (61,3%): in particolare, 55 omicidi (49,5%) sono causati da un uomo con cui la donna era legata da relazione affettiva al momento della sua morte (marito, convivente, fidanzato), 13 (11,7%) da un ex partner. Fra i partner, nel 70,0% dei casi l'assassino è il marito, mentre tra gli ex prevalgono gli ex conviventi e gli ex fidanzati. Agli omicidi dei partner si sommano quelli da parte di altri familiari (il 22,5%, pari a 25 donne) e di altri conoscenti (4,5%; 5 vittime). Questi valori sono complessivamente stabili negli anni. Per le donne la situazione si è ulteriormente aggravata nel primo semestre 2020: gli assassini di donne sono stati pari al 45,0% del totale degli omicidi, contro il 35,0% dei primi sei mesi del 2019, e hanno raggiunto il 50,0% durante il lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020. Le donne sono state uccise principalmente in ambito affettivo/familiare (90,0% nel primo semestre 2020) e da parte di partner o ex partner (61,0%)»<sup>29</sup>.

Di fronte a questi numeri, tuttavia, la soluzione non può e non deve essere quella di un arretramento delle garanzie nel processo penale.

Istanze tipiche del *furor di popolo*<sup>30</sup> elevano oramai la vittima a «eroe del nostro tempo. Essere vittime dà prestigio, impone ascolto, promette e promuove riconoscimento, attiva un potente generatore di identità, diritto e autostima».<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Secondo T. Pitch, [Qualche riflessione sulla violenza maschile contro le donne](#), sul portale della Regione Umbria, molta violenza maschile contro le donne, oggi, non è da imputare al patriarcato, ma alla sua crisi. Crisi che assume contorni ed effetti drammatici in relazione ad una situazione generale connotata da insicurezza e paura (paura del futuro, alimentata dalla precarietà del lavoro, dal venir meno della protezione dello stato di *welfare*) che eleva l'impotenza a crisi verticale della maschilità. Capire origine ed estensione del fenomeno consente, dunque, investire su risposte adeguate. E dunque, sempre secondo Pitch, in attesa di un mutamento radicale dell'identità maschile tradizionale (aiutato da campagne educative e informative) ciò che si può fare è aumentare le risorse economiche, sociali e culturali a disposizione delle donne. Insomma la paura si sconfigge con misure atte a creare fiducia non con più sicurezza (*id est*, più repressione).

<sup>29</sup> Dati pubblicati su <https://www.istat.it/it/archivio/253296>.

<sup>30</sup> Per citare la felice espressione di E. Amodio, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Donzelli editore, Roma 2019.

<sup>31</sup> In questi esatti termini, D. Giglioli, *Critica della vittima*, Nottetempo, 2014, p. 9.

Sia beninteso, a scampo di equivoci: ad essere sotto i riflettori della critica non sono le vittime reali, ma il paradigma vittimario. Quella che Giglioli definisce opportunamente la coltura vittimaria della propria identità, della propria soggettività. E d'altra parte:

«[...] Rivolgersi alla logica e al linguaggio del penale per vedere riconosciute le proprie ragioni, o addirittura la propria soggettività politica, eleva precisamente la giustizia penale, nazionale e internazionale, a soluzione principe di tutti i problemi, a scapito della politica»<sup>32</sup>.

Insomma, scaricare sul solo diritto penale la soluzione della questione della violenza maschile contro le donne non è solo un errore. È un'insopportabile semplificazione che tende a ridurre la donna "vittima" ad oggetto della protezione paternalistica di uno Stato che dimentica la politica ed erge la repressione a placebo. E che fonda la legittimazione dell'intervento entro i termini della dicotomia semplicistica tra vittima e carnefice. Mentre la prima, depositaria di una verità assoluta e imm modificabile, è destinata a godere di uno statuto privilegiato, il secondo diviene il capro espiatorio da additare, annientare, combattere.

Vittima e verità, dunque, costituiscono i nuovi poli di un processo penale che ormai acquista credibilità solo se sia stato in grado di trascrivere, nel nome del popolo italiano, la sentenza di condanna già emessa dal *mainstream* mediatico.

Ed è a questi due concetti che si è ispirata, da ultimo, la prima sentenza della Corte costituzionale di quest'anno (Corte cost., sent. n. 1/2021) nel difendere l'istituto del patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito per consentire l'accesso gratuito alla tutela legale alle persone offese di reati legati per lo più al contesto criminale endofamiliare, necessario per «favorire la vittima» – scrivono i giudici della Consulta – «nel percorso di emersione della verità»<sup>33</sup>.

Quindi esiste, per la Corte, una verità, prima del processo e a prescindere da esso, che deve solo essere svelata.

E, tuttavia, vittima e verità sono concetti che non possono preesistere al processo: è proprio la presunzione di innocenza a far da argine a questa tendenza all'uso di un paradigma vittimario che rischia di assegnare al processo penale un ruolo comprimario, volatile, quasi inutile.

Non solo. Dietro questa forma di tutela legale gratuita a prescindere dai limiti di reddito, si nasconde un'ulteriore insidia, forse ancor più subdola.

Se è vero che i reati per i quali scatta questo meccanismo di potenziamento della tutela – in una logica di privatizzazione estrema della giustizia penale – sono di difficilissima emersione, spesso perché legati alla dimensione tutta privata del domicilio e sommersi da un pudore, ancora tristemente radicato, che costringe le donne a subire, soppor-

---

<sup>32</sup> T. Pitch, *Il protagonismo della vittima*, in *disCrimen*, 20 febbraio 2019, p. 2.

<sup>33</sup> Per una critica sia consentito il rinvio a A. Matteucci, *C'era una volta l'art. 27, comma 2, della Costituzione*, in *disCrimen*, 18 gennaio 2021.

tare, proteggere il focolare dal circuito pubblico del processo, oppure reati di violenza sessuale, altrettanto difficili da denunciare, per gli indubbi riflessi di vittimizzazione secondaria che il processo, fatalmente, schiude, non è garantendo l'assistenza legale gratuita a prescindere dai limiti di reddito che si rimuovono gli ostacoli culturali che impediscono alle donne che sopravvivono ad atti di violenza di denunciare i delitti subiti. L'assimilazione della donna con la vittima elude l'obiettivo all'autodeterminazione, presuppone l'assoluta incapacità di assumere una decisione autonoma, di scegliere un difensore, come e quanto retribuirlo, di instradare la propria tutela entro i cardini del rapporto fiduciario, regolato anche da condizioni economiche stabilite nel reciproco impegno che sigilla il sodalizio professionale.

In caso di condanna, la persona offesa di qualsiasi reato, che si costituisce parte civile, vede sempre riconosciuta la restituzione da parte del condannato anche delle spese legali sostenute già con la prima sentenza, anche se non ancora definitiva. Ma occorre una condanna e, prima ancora, occorre un processo per stabilire il risarcimento e la restituzione delle spese legali, oltre che, naturalmente, la punizione di chi è giudicato colpevole.

È pur vero che l'Italia ha dovuto fare molti passi in avanti nella strutturazione di strumenti adeguati a favorire l'emersione e l'accertamento di soprusi, sopraffazioni e violenze che si consumano prevalentemente in ambito familiare. La condanna della Corte Europa dei diritti dell'Uomo nel tristemente noto *affaire* Talpis c. Italia<sup>34</sup>, ha messo in luce tutta l'inadeguatezza della risposta protettiva del nostro Stato, in un caso nel quale il ritardo nella presa in carico delle denunce, determinò l'esiziale effetto dell'uccisione del figlio da parte del marito del sig.ra Talpis. Fatti questi, la cui tragicità è indiscussa. Con ciò non possiamo però esimerci dal considerare la reazione normativa che in parte ne è seguita – penso, per esempio all'ultima in termini cronologici del c.d. Codice Rosso (l. 19 luglio 2019, n. 69) – come ampiamente insoddisfacente. Anzitutto per la clausola dell'invarianza finanziaria che esprime ancora una volta il disimpegno verso l'implementazione di interventi destinati a prevenire, prima che a punire. D'altra parte, l'aumento delle pene (contenuto anche nella novella del 2019) può essere attuato "a costo zero" – sul piano economico –, ma con elevatissimi costi sociali quando ad essere primario oggetto di intervento è solo ed esclusivamente "il dopo". Norme manifesto, dunque, che assecondano una parcellizzazione della risposta penale – introduzione di nuovi reati mediante l'ossessiva ricerca di sottocategorie di beni giuridici da proteggere (ad ogni vittima corrisponde il suo reato e il suo corteo di pene severe) – e che non hanno prodotto alcun risultato in termini di diminuzione di un fenomeno i cui numeri sono e restano allarmanti. Del resto, è ben difficile ipotizzare che chi commette violenza contro una donna sia realmente intimorito dall'aumento delle pene.

All'inasprimento del trattamento sanzionatorio fa da *pendant* un sostanziale irrigidimento delle soluzioni procedurali che rischia di trasformare il processo in una corsa a ostacoli, tanto più insormontabili, quanto più vulnerabile sia considerata la vittima. La

---

<sup>34</sup> Corte E.D.U., Sezione Prima, sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia.

definizione di vulnerabilità contenuta nell'art. 90 *quater* c.p.p.<sup>35</sup> è assegnata a parametri talmente evanescenti (sia sul piano definitorio, sia sul piano dell'individuazione dei criteri assegnati al giudice per operare tale accertamento) da determinare più di un dubbio di compatibilità con la Costituzione e segnatamente con gli artt. 24 e 111 Cost. (nonché con l'art. 6 Cedu).

La questione non è di poco conto: la condizione di particolare vulnerabilità giustificata, per espressa previsione normativa e per effetto della disposizione degli artt. 398 c.p.p. (in materia di incidente probatorio) e 498 c.p.p. (in materia di esame testimoniale dibattimentale), paradigmi di audizione in deroga a quelli ordinari. Giustifica, in altre parole, l'alterazione del metodo euristico per eccellenza, quello del contraddittorio per la formazione della prova nella versione dell'esame diretto e del controesame, autorizzando il ricorso ad un simulacro di contraddittorio che certamente inibisce la verifica dell'attendibilità del dichiarante. Il difensore potrà porgere domande alla persona offesa solo attraverso il filtro del giudice che ne saggerà preventivamente l'ammissibilità. Quel metodo di conoscenza, che nel dibattimento si attua attraverso il ritmo delle domande direttamente poste dalle parti, con rare, rarissime (almeno in teoria) incursioni del giudice, nel fuoco incrociato di tesi e antitesi, quella tecnica di accertamento dei fatti che si espande anche alla verifica di attendibilità del testimone, mediante contestazioni, pause, scelta, mai casuale, dei toni e degli argomenti, viene sottratta all'intervento triangolare degli attori del processo – pubblico ministero, difensore e, solo alla fine, giudice-, quando a subirla è una vittima c.d. di particolare vulnerabilità. Il filtro dell'organo giudicante, che ben può comprendersi in una logica di protezione da fenomeni di vittimizzazione secondaria, annichilisce inevitabilmente la funzione privilegiata che viene assegnata nel nostro ordinamento a quell'incrociarsi dinamico dell'esame diretto e del controesame che si materializza «[...] *in quel gioco di interventi alternati o contestuali, in quell'andirivieni di domande e di repliche, di asserzioni e negazioni che costellano l'iter del processo guidandolo verso la fine. È dalla contrapposizione dialettica tra accusa e difesa davanti al giudice, attento osservatore, che possono scaturire, come diceva un'antica metafora, scintille di verità*»<sup>36</sup>.

D'altra parte, qualora una delle parti dovesse porgere domande considerate nocive, l'intervento del giudice consentirà di ricondurre l'agone processuale entro i canoni del *fair-play*.

È dunque essenziale che il sacrificio imposto ai diritti e alle garanzie della difesa degli imputati non possa essere affidato al ricorrere di presunzioni semplici. Non è il solo titolo di reato e il riferimento a generici ed aspecifici requisiti (quali la giovane età) che può accreditare la valutazione di vulnerabilità di una persona offesa, dovendo tale condizione essere dedotta da indici specifici e concreti che non possono prescindere da un attento e tecnico vaglio della personalità del dichiarante.

---

<sup>35</sup> Norma, quest'ultima, introdotta dal D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 112, di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Secondo la citata disposizione, «la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo anche internazionale o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

<sup>36</sup> P. Ferrua, *Sofisti e avvocati*, in *Spazio filosofico*, 2012, p. 95.



Val la pena considerare come la Direttiva Europea 2012/29/UE alla cui attuazione ha provveduto lo Stato italiano con il d.lgs. n. 112/2015 (che ha introdotto l'art. 90 *quater* c.p.p.) all'art. 22 subordina l'adozione degli strumenti di protezione della persona offesa ad una valutazione individuale che non può fondarsi unicamente sul titolo di reato ma deve tenere conto anche delle caratteristiche personali che, *de iure condendo*, andrebbero verificate in base ad un accertamento serio, rigoroso e, possibilmente, *audita altera parte*.

Questi sono solo alcuni degli esempi della soluzione panpenalistica al problema della violenza maschile sulle donne.

Non è così, io credo, che ci riprenderemo la notte.

## Bibliografia.

- E. Amodio, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Donzelli editore, Roma 2019.
- M. Anselmi, *Populismo e Populismi*, in Aa. Vv. S. Anastasia, M. Anselmi, D. Fancinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Cedam, 2015.
- A. Banti, *Le donne muoiono*, Arnoldo Mondadori Editore, 1951.
- Z. Bauman, *Paura Liquida*, Laterza, 2006.
- P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Il Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Giuffrè, 2020.
- D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Feltrinelli, 2017
- P. Ferrua, *Sofisti e avvocati*, in *Spazio filosofico*, 2012, pp. 93 ss.
- D. Giglioli, *Critica della vittima*, Nottetempo, 2014.
- I. Li Vigni, *Penaliste nel terzo millennio*, Franco Angeli, 2017.
- A. Matteucci, *C'era una volta l'art. 27, comma 2, della Costituzione*, in *disCrimen*, 18 gennaio 2021.
- T. Pitch, [Qualche riflessione sulla violenza maschile contro le donne](#), portale della Regione Umbria.
- T. Pitch, *Il protagonismo della vittima*, in *disCrimen*, 20 febbraio 2019.
- C. Robustelli, *L'uso del genere femminile nell'italiano contemporaneo: teoria, prassi e proposte* - Atti della X Giornata della Rete per l'Eccellenza dell'italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, *Politicamente o linguisticamente corretto? Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni*.
- R. Rossanda, *Care donne*, in *il Manifesto*, 22 gennaio 1977.
- A. Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, progetto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, 1987.
- G. Testa, *Perché le donne guadagnano meno degli uomini*, in *Internazionale*, 6 marzo 2020.
- M. Valcarengi, *Ho paura di me. Il comportamento sessuale violento*, Mondadori, 2007.
- V. Woolf, *Le tre ghinee*, Feltrinelli, 1998.